



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

Macerata (MC), 01/03/2023

Alle Cooperative Aderenti

LL.SS.

Ai componenti degli organismi Regionali

UN.I.COOP. Marche

LL.SS.

Ai Partners Associativi

LL.SS.

E, p.c.

UN.I.COOP Nazionale

A mezzo mail

E, p.c.

Agli ordini professionali delle Marche
(Commercialisti e Consulenti del Lavoro)

Oggetto: Società Cooperative - Termini approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2022/Modalità di svolgimento delle assemblee – Codice Crisi Impresa/Nomina Organo di controllo

Carissime, Carissimi,

In relazione ai **termini di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2022**, Vi ricordiamo che:

- **L'art. 2364 del Codice Civile** prevede che "l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione;
- **Essendo cessata l'emergenza COVID19, non sono previste proroghe ai termini ordinari di approvazione dei Bilanci di Esercizio;**
- **Pertanto, per l'approvazione del Bilancio di esercizio (e del Bilancio Sociale per le Cooperative Sociali) al 31.12.2022, gli amministratori devono osservare i seguenti termini:**
 - o **Assemblea in prima convocazione:** l'assemblea deve essere convocata nei termini e con i mezzi previsti dallo Statuto Sociale e deve tenersi entro il 30.04.2023 (120esimo giorno dell'anno), che cade in un giorno festivo. **Di conseguenza, l'assemblea, in prima convocazione deve tenersi entro e non oltre il 02.05.2023 (primo giorno lavorativo successivo);**
 - o **Assemblea in seconda convocazione (in caso di assemblea deserta in prima convocazione e/o di mancato raggiungimento dei quorum costitutivi/deliberativi):** l'assemblea deve essere convocata nei termini e con i mezzi previsti dallo Statuto Sociale e deve tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione. **Di conseguenza, l'assemblea in seconda convocazione dovrà tenersi entro e non oltre il 01.06.2023.**
- **Per quanto riguarda l'invio delle convocazioni ai soci (nelle Cooperative Srl e SpA), si rammenta che:**
 - o Le convocazioni vanno inviate al domicilio dei Soci indicato nel Libro Soci della Cooperativa almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea con mezzi idonei a provarne l'avvenuto ricevimento (raccomandata A/R, PEC, etc...);

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004

Via Lorenzoni, 18
62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308
C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org



- Il luogo dell'assemblea – di norma – è la Sede Sociale della Cooperativa, nel Comune nel quale ha sede la Società o altro luogo nel territorio nazionale se disposto dallo Statuto;
- L'Avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora e ordine del giorno dell'assemblea, indicando anche data, luogo e ora della eventuale seconda convocazione;
- Le Assemblee di approvazione del Bilancio al 31.12.2022, anche a prescindere da diverse disposizioni degli Statuti Sociali delle Cooperative, si potranno ancora svolgere con mezzi telematici (Videoconferenza) fino al 31.07.2023, così come stabilito dall'art. 3, comma 10undecies della Legge n. 14 del 24.02.2023 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 – c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, alla luce delle novità legislative introdotte dal Codice della Crisi di Impresa (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii.), **riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'eventuale obbligo di nomina dell'Organo di Controllo in Cooperative modello S.P.A. e in Cooperative Modello S.r.l.**

In sintesi, il quadro della disciplina normativa in vigore è il seguente:

- L'art. **2519 del Codice Civile** (Norme applicabili) prevede che: "Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro";
- L'art. **2543 del Codice Civile** (Organo di controllo) prevede che "...la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi";
- L'art. **2477 del Codice Civile** (Sindaco e revisione legale dei conti), comma 2, prevede che:
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
- **L'art. 379, comma 3, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. (Codice della Crisi di Impresa)** prevede che: "**Le società a responsabilità limitata e le società cooperative** costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, **devono provvedere a nominare gli organi di controllo** o il revisore e, se necessario, **ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile".

Le principali questioni derivanti dalla lettura sistematica e coordinata della normativa sopra richiamata sono:

- a) Se e in quali sia obbligatorio per le Cooperative (modello SpA e modello Srl) procedere alla nomina di un organo di controllo e di un revisore contabile (o una società di revisione);
- b) Se possa essere nominato un organo di controllo o, in alternativa, un revisore contabile (o una società di revisione);
- c) In caso di obbligo di nomina, quale debba essere la forma (collegiale o monocratica) dell'Organo di controllo.



Unione Italiana Cooperative Unione Regionale Marche

In relazione alla **questione di cui al precedente punto a)**, si fa presente quanto segue:

La **norma speciale sulle cooperative** (art. 2543 del Codice Civile, primo comma) – non distinguendo tra Cooperativa modello S.p.A. e Cooperativa modello S.r.l. – pone un generale obbligo di nomina dell'Organo di controllo nei casi previsti dal secondo (abrogato) e terzo (vigente) comma dell'art. 2477 del codice civile.

Ad avviso della scrivente, le previsioni di cui all'art. 2543 del Codice Civile, costituendo norma dedicata alle Società Cooperative, prevalgono sulla normativa generale.

Pertanto, le Società Cooperative (modello S.p.A. e modello S.r.l.) che rientrino in una delle casistiche previste dall'Art. 2477 c.c., terzo comma, sono obbligate alla nomina di un Organo di Controllo.

Tale lettura della normativa è confermata da autorevole dottrina¹ e dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 113-2012/I che ha convalidato la prevalenza della normativa cooperativistica su quella delle altre tipologie di Società, affermando che:

- "...il rinvio alle disposizioni sulle S.p.A. o sulle S.r.l., previsto dall'art. 2519 c.c., costituisce una norma di chiusura, in quanto le norme delle S.p.A. e delle S.r.l. trovano applicazione in caso di mancanza di regole apposite e nei limiti della compatibilità con la disciplina delle cooperative...";
- "...l'art. 2543 c.c., norma dettata in materia di cooperative, non contiene una disciplina specifica sulla composizione e sul funzionamento dell'organo di controllo...";
- "...Il comma 1 di tale disposizione si limita, infatti, a rinviare all'art. 2477 c.c. per l'individuazione dei presupposti in presenza dei quali è obbligatorio nominare l'organo di controllo...".

In relazione alla **questione di cui al precedente punto b)**, si fa presente quanto segue:

- Il tenore e la ratio dell'art. 2543 del Codice Civile non sembrano offrire opzioni alle Società Cooperative;
- Una lettura diversa della norma in questione si porrebbe in contrasto con il principio di specialità stabilito dall'art. 2519 del Codice Civile;
- Vanno anche considerate le diverse funzioni dei due organismi. L'Organo di controllo è un organo sociale che può esercitare anche le funzioni di revisione legale, mentre il revisore è un soggetto esterno che svolge solo l'attività di controllo contabile;
- Depone in tal senso l'orientamento I.D. 13 (pubblicazione 09/12²) dei Notai del Triveneto;
- **Pertanto, al ricorrere (anche di uno solo) dei presupposti previsti dall'art. 2477, comma 2, del Codice Civile, le Società Cooperative, ad avviso della scrivente, sono tenute alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale (o di una società di revisione). Tuttavia, la condizione di cui sopra potrà dirsi soddisfatta nel caso in cui tutti i componenti del Collegio Sindacale (se l'Organo di Controllo è in composizione collegiale) siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili oppure se il sindaco unico sia un revisore iscritto al predetto registro.**

In relazione alla **questione di cui al precedente punto c)**, si fa presente quanto segue:

Cooperative modello S.p.A.:

- **devono dotarsi obbligatoriamente del collegio sindacale.** Tutto ciò in base al combinato disposto dell'art. 2519, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 2328, comma 2, n. 10 del Codice Civile;

¹ Agostini S., Chirico S. "Guida al verbale di revisione delle società cooperative", Ed. 2022, pagg. 108 -113

² "...Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010)".... "le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrano tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tale controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 c.c. come "organo di controllo", ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione dei conti al "revisore legale" previsto dal D.Lgs. n. 39/2010";



- **il collegio sindacale deve essere nominato all'atto costitutivo con la composizione indicata nell'art. 2397 del Codice Civile** (...Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi...);
- **superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 2477, comma 2 del Codice Civile, devono procedere alla nomina del revisore legale dei conti (o della società di revisione) ai sensi dell'art. 2409bis, comma 1, del Codice Civile;**
- **in base all'art. 2477, comma 3, "l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti";**
- **L'incarico di revisione legale può essere svolto dal collegio sindacale, in base a quanto previsto dall'art. 2409bis, comma 2, del Codice Civile;**

Cooperative modello S.r.L.:

- Al superamento dei parametri previsti dall'art. 2477, comma 2, del Codice Civile, devono procedere alla nomina di un organo di controllo e di un revisore legale dei conti;
- In base all'art. 379 del Codice della Crisi di Impresa (D.Lgs. 14 del 2019 e ss.mm.ii.), devono procedere alla nomina entro i termini di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2022 e, se necessario, all'adeguamento dei propri statuti;
- In considerazione del fatto che l'art. 2519 non fornisce indicazioni specifiche in relazione alla composizione del "collegio sindacale", l'organo di controllo può essere nominato anche in forma monocratica e – se lo statuto lo prevede – può svolgere anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Infine, si fa presente che il dovere di segnalazione di cui agli artt. 25 octies, novies e decies del Codice Crisi Impresa³ si applica a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico laddove nominato (nelle s.r.l. o cooperative s.r.l.), nonché al Comitato di controllo o collegio di sorveglianza per le cooperative con modello s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico. Pertanto, l'obbligo di segnalazione riguarda solo l'organo di controllo e non si estende anche al revisore legale.

Si precisa che le indicazioni fornite non sono frutto di interpretazioni della norma ma discendono dal principio di prevalenza della normativa cooperativistica sulla legislazione generale in materia di società.

Premesso quanto sopra e nel preannunciare la prossima organizzazione di un Webinar informativo sull'argomento, si resta a disposizione per ogni chiarimento del caso.

Cordiali saluti.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Regionale

(Dott. Francesco D'Ulizia)

³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14>